

contratto stipulato da un rappresentante si producono direttamente nelle persone dei rappresentati e non in quelle dei rappresentanti. Siamo nel caso degli amministratori di una società che in contratti stipulati in nome della Società, obbligano la società e non sè stessi personalmente.

In base al concetto della rappresentanza adunque non possiamo che arrivare alla irresponsabilità del sindacato stesso per l'inadempimento dei suoi rappresentati.

Se invece noi concepiamo i contratti collettivi conclusi dal sindacato, come promessa di un fatto da eseguirsi da un terzo, allora bisogna arrivare alla responsabilità del sindacato, così come vuole l'onorevole Rotigliano, perchè l'articolo 1127 Codice civile dispone che quando taluno abbia promesso il fatto di un terzo, la promessa dà diritto ad indennità verso colui che si è obbligato, se il terzo ricusa di adempiere l'obbligazione.

Sono questioni molti gravi di cui è bene che la soluzione sia rimessa alla giurisprudenza. Al più si potrà studiare una soluzione legislativa nelle norme di attuazione di questa legge.

ROTIGLIANO. Ma la Commissione le risolve!

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Io mi permetto di dissentire dalla opinione della Commissione, che è opinione rispettabile ed autorevolissima, però il Governo ritiene che la questione debba rimanere aperta, tanto più che essa potrà anche essere risolta esplicitamente in via contrattuale, perchè è chiaro che quando verrà stipulato un contratto collettivo di lavoro, si chiederanno delle garanzie ai sindacati, e allora si stabilirà probabilmente in modo esplicito la garanzia sussidiaria del sindacato.

Se i sindacati credono, per la disciplina che hanno sopra i loro soci di potersi assumere personalmente queste responsabilità essi lo faranno nel contratto: si dirà quindi in modo esplicito che l'esecuzione dei patti è garantita dal sindacato ed il sindacato ne risponde personalmente con i fondi che ha a sua disposizione.

Ripeto: non pregiudichiamo troppo l'avvenire; lasciamo che questa legge che è pregnante di conseguenze si sviluppi nella sua pratica applicazione e abbiamo fiducia nell'opera costruttrice della dottrina e della giurisprudenza, che si formeranno sotto la spinta delle esigenze concrete della realtà sociale.

PRESIDENTE. Abbiamo ora un emendamento dell'onorevole Marchi Corrado:

« Dopo il primo comma aggiungere: quando si tratta di datori di lavoro iscritti a più associazioni riconosciute od a più categorie della stessa Associazione, in dipendenza della loro attività, i patti di cui in questo articolo saranno per essi obbligatori rispettivamente nei confronti della singola categoria per cui furono stipulati ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. È chiaro che quando un datore di lavoro o quando un lavoratore appartiene a più categorie, il che è normale, si può dire, nella vita moderna perchè spessissimo il professionista è anche proprietario e il proprietario agricolo è anche industriale, e viceversa, egli farà parte contemporaneamente di più sindacati.

Questo risponde perfettamente alla struttura della vita economica moderna e la completa organizzazione dei sindacati lo metterà sempre più in rilievo. Credo inutile pertanto aggiungere una disposizione; si tratta di conseguenza necessaria del fatto.

PRESIDENTE. Onorevole Marchi, insiste?

MARCHI CORRADO. No.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rotigliano.

ROTIGLIANO. Sono soddisfatto che l'onorevole ministro abbia con la sua dichiarazione tolto ogni valore alla interpretazione che la Commissione aveva creduto di fare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tofani.

TOFANI. A proposito dell'osservazione dell'onorevole collega Marchi io domando un chiarimento: nel caso che lo stesso industriale o lo stesso agricoltore aderisca a due sindacati di due località diverse, è la stessa categoria che entra in giuoco; ma siccome l'economia ha i suoi metodi di salario e di lavoro enormemente diversi, tra l'una e l'altra zona d'Italia, che cosa avverrà se lo stesso datore di lavoro accetta un patto per due zone diverse? E come si troverà nella seconda zona nella quale le condizioni di lavoro possono essere completamente diverse?

Siccome l'emendamento proposto dal Governo parla di contratti collettivi di lavoro che debbono essere fatti per iscritto, a pena di nullità, e che debbono pure a pena di nullità contenere; la determinazione del tempo